



**COMUNE DI MONTE PORZIO**  
Provincia di Pesaro-Urbino

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 28**

**ORDINANZA**

**N. 4 DEL 31-12-2025**

**Ufficio: POLIZIA URBANA**

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO, ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D'ARTIFICO, PETARDI, RAZZI E ARTICOLI PIROTECNICI DI QUALSIOSI GENERE IN AREE PROSSIME AD ABITAZIONI, PRSONE E ANIMALI, A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DELLA QUIETE PUBBLICA**

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

- in occasione della festività del “Capodanno”, è consuetudine l’uso di artifici pirotecnicici;
- l’uso improprio o in luoghi non idonei di tali materiali può causare gravi danni fisici a persone, animali, e danni materiali a beni pubblici e privati;
- l'accensione di fuochi in prossimità di aree edificate, strade pubbliche o in presenza di persone e animali comporta un elevato rischio per l'incolumità pubblica;
- l'Amministrazione Comunale intende prevenire incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali;

**VISTA** la comunicazione della Prefettura di Pesaro e Urbino Prot. 10731 del 23/12/2025 avente il seguente oggetto: “Richiesta provvedimenti urgenti per prevenire danneggiamenti a terzi, animali ed ambiente”;

**VISTI:**

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - TUEL);
- l'art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS);
- il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva Europea 2013/29/UE);
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

### **1. Il divieto di accendere, lanciare e utilizzare, nei centri abitati del territorio comunale:**

- qualsiasi tipo di fuoco d'artificio, petardo, razzo o altro artificio pirotecnico, nelle **aree pubbliche e private poste a distanza inferiore a 300 metri da abitazioni, ospedali, luoghi di cura, scuole, luoghi di culto, aree verdi e ricoveri per animali.**
- Tali divieti si applicano anche nelle aree private (cortili, giardini, balconi, ecc.) se l'attività può arrecare danno o disturbo a terzi, fatta salva la licenza di cui all'art. 57 TULPS per i prodotti non in libera vendita, che comunque devono rispettare le distanze di sicurezza (almeno 15-30 metri dagli spettatori a seconda del tipo).

### **2. Periodo di validità del divieto:**

- La presente ordinanza è valida dal giorno **31/12/2025** al giorno **01/01/2026**.

### **SANZIONI:**

L'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, consistenti in una sanzione pecuniaria **da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00**, fatto salvo, ove il fatto costituisca reato, la denuncia all'Autorità Giudiziaria e il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato.

### **DISPONE INOLTRE:**

- Che le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento.
- Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito web istituzionale.
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla prefettura di Pesaro e Urbino

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì **31/01/2025**

**IL SINDACO**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
Marco Moscatelli

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*